



Roma, 05 settembre 2018
Prot. N. 68/2018

Alla I Commissione Affari Costituzionali
della Presidenza del Consiglio e Interni
Camera dei Deputati

Alla I Commissione Permanente Affari Costituzionali
Senato della Repubblica

Atto del Governo n.36 (Vigili del Fuoco): “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.” – Memoria UILPA VVF

Spettabile Commissione,

il testo in oggetto all'esame è un testo modificato, secondo il nostro parere, in maniera peggiorativa, rispetto a quello trasmessoci dall'Amministrazione il 17 aprile scorso e che già presentava alcune criticità tali da non renderlo rispondente alle esigenze del personale dei Vigili del fuoco e del servizio prestato.

Gli elementi di forte criticità che intendiamo sottoporre alla Vostra valutazione sono di seguito elencati ed approfonditi anche negli allegati alla presente memoria, dopo la necessaria e seguente premessa.

Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come in qualsiasi altra realtà, le risorse umane rappresentano un elemento di assoluta centralità. Tutte le attività del Corpo, infatti, sono promosse e determinate “dalla competenza, dalla motivazione e dall'efficienza generale della sua organizzazione umana” che rappresentano, dunque, elementi critici per la realizzazione delle finalità istituzionali e per il raggiungimento delle condizioni di efficienza ed efficacia dell'intero sistema.

Nell'ottica di una giusta valorizzazione del personale, dovrebbe risultare ormai consolidato (questo riordino dimostra, invece, l'esatto contrario) l'orientamento che vede riconosciuto il ruolo di assoluta centralità delle politiche retributive. Parallelamente alla remunerazione delle risorse umane devono essere ricompresi anche elementi di carattere extra-economico, tra i quali vengono a rivestire un ruolo imprescindibile i cosiddetti sviluppi di carriera.

Dalla combinazione di componenti economiche ed extra-economiche deve, dunque, derivare un sistema equo, competitivo e motivante, capace di valorizzare adeguatamente le varie professionalità, le cui differenze devono basarsi su criteri oggettivi largamente condivisi dagli interessati.



A seguito di una attenta analisi è, dunque, evidente che il riordino delle carriere del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risulta in contrasto con i più elementari principi appena richiamati e, pertanto, non può che trovare la contrapposizione critica della UIL PA Vigili del Fuoco.

Accanto alle osservazioni ed alle criticità di carattere tecnico, così come in precedenza evidenziato, la contrarietà della UIL PA Vigili del Fuoco risulta rafforzata dal mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, di quanto espressamente previsto dal Protocollo d'intenti sottoscritto in data 5 aprile 2017, con particolare riferimento all'impegno (evidentemente disatteso dalla stessa Amministrazione) **"di valorizzazione delle diverse professionalità per tutto il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco"**.

E' evidente che il vincolo di invarianza di spesa limita oggi notevolmente le modifiche che è possibile apportare al provvedimento e per tale motivo **riteniamo fondamentale che codesta spettabile Commissione valuti positivamente la richiesta di proporre una ulteriore delega al Governo** affinché possa adottare le disposizioni integrative e correttive necessarie in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale, in linea con quanto affermato in più occasioni da entrambi i Vice Presidenti del Consiglio, in particolare per quanto attiene alla garanzia, almeno della piena equi ordinazione ed equiparazione retributiva e previdenziale, al personale del Comparto sicurezza e difesa.

Tanto premesso, procediamo alla segnalazione di elementi critici contenuti all'interno del testo in esame.

VALORIZZAZIONE TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONCORSI PUBBLICI ED INTERNI

L'obiettivo di implementare la funzionalità delle strutture operative e amministrative con personale di livello professionale qualificato in possesso di laurea o altro titolo di studio, comunque superiore all'originale titolo di accesso richiesto per l'immissione nei ruoli, deve essere previsto per tutto il personale della carriera operativa e tecnica. Tale previsione risulta applicata parzialmente per il nuovo ruolo dei direttivi aggiunti e di alcuni ruoli ad esaurimento.

Il principio di accrescere l'efficienza e l'efficacia della P.A. valorizzando le qualificazioni conseguite tramite personali percorsi di studio, merita di essere pertanto applicato a 360° su tutto il personale. A titolo di esempio non risulta valorizzato nelle norme finali di inquadramento, né il personale Ispettore in possesso di laurea magistrale con meno di 30 anni di servizio ovvero personale del ruolo dei vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto in possesso di laurea o laurea magistrale.

Inoltre, la previsione di riserve di posti per il personale volontario in ogni tipo di concorso pubblico, sia per la carriera operativa che per i ruoli tecnici, pur condivisa non può non essere accompagnata da una marcata maggiore opportunità di partecipazione per il personale di ruolo professionalmente preparato.

Si rileva altresì anche la necessità di riportare adeguata congruenza nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico e il personale del ruolo operativo, quest'ultimo gravemente limitato.

L'analisi della relazione illustrativa mette in luce, a nostro parere, diverse **incongruenze di rilevanza costituzionale e di pari opportunità di crescita nella carriera**, in considerazione dell'obiettivo di allineamento dei percorsi di carriera tra il personale dei ruoli operativi e quelli amministrativi/tecnici e l'aumento di opportunità di carriera per un maggior numero di personale del CNVVF.



Tali incongruenze sono state così individuate, rispetto all'impianto generale del decreto correttivo, nell'ambito dei concorsi pubblici e dei concorsi interni e dei titoli di studio richiesti per le progressioni di carriera:

- Si chiede modifica al testo riguardo la possibilità di accesso negli istituendo ruoli tecnici di ispettore, logistici, informatici, scientifici, sanitari, prevedendola **per tutto il personale** e non solo per il solo personale operatore e assistente dei ruoli tecnici. Rammentiamo che gli operatori sono previsti come beneficiari di questi sviluppi di carriera nonostante accedano semplicemente con diploma di primo grado e dai centri dell'impiego, rispetto all'accesso tramite concorso pubblico con diploma di secondo grado previsto per il personale operativo.
- Al fine di aumentare le opportunità di carriera per un maggior numero di personale, si propongono i seguenti requisiti di partecipazione nei concorsi pubblici nei ruoli di Ispettore, per le progressioni dall'interno nelle previste riserve di posti: *nei nuovi ruoli degli Ispettori logistici, informatici, scientifici, sanitari* titolo di studio del diploma attinente tecnico scientifico, da rimandarne l'individuazione ad apposito regolamento; *nei nuovi ruoli di Ispettore Antincendi dei ruoli operativi*, con diploma generico previa verifica del percorso formativo professionale tecnico effettuato nel CNVVF, compreso quello basico. Per il concorso pubblico con accesso dall'esterno, laurea triennale in luogo dell'attuale diploma per ispettori dei ruoli tecnici, logistico, informatico, scientifico, sanitario, così come già previsto per il ruolo operativo di Ispettore Antincendi. E' evidente che nell'attuale previsione del solo diploma si limita ingiustamente e incoerentemente il personale dei ruoli operativi e si facilita incoerentemente e in modo discriminante il personale dei ruoli tecnici.
- Si evidenzia anche la previsione nel testo in esame, del requisito della laurea magistrale per l'accesso con concorso pubblico nel ruolo di ispettore sanitario, così come per il ruolo direttivo sanitario. Riteniamo necessario riportare congruenza rispetto ai ruoli operativi, e pertanto chiediamo così come già sopra esposto, laurea per ispettore sanitario e laurea magistrale per direttivo sanitario.
- Si chiede di prevedere la possibilità di partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo direttivi operativi e tecnici, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di lauree diverse da quelle oggi previste quali, ad esempio, quelle giuridiche, scientifiche e umanistiche. Nei casi appena richiamati, nonché nei concorsi esterni di pari livello, riteniamo opportuno *eliminare i limiti di età*. Ci sembra opportuno evidenziare che nel testo si prevede l'istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale in possesso di superiore titolo di studio rispetto al ruolo svolto, ma solo per il personale ex SATI, discriminando ingiustamente il personale operativo.
- Si chiede la cancellazione della previsione sul nuovo testo, che penalizza il personale nei percorsi di carriera, secondo la quale le promozioni a ruolo aperto del personale saranno possibili solo in assenza di sanzioni pari o più gravi della sanzione pecuniaria, mentre a legislazione vigente lo sono solo in assenza di sanzioni più gravi della sanzione pecuniaria.

ORGANICI DEI RUOLI OPERATIVI

Si chiede, per un coerente principio di proporzionalità, una opportuna revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli - *ruolo degli ispettori antincendi/ruoli di vigile del fuoco e capo squadra e capo reparto* -, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi prevedendo, per questi ultimi, un adeguamento dell'attuale rapporto (3,2%) a quello riservato alle specializzazioni (15%), aggiungendo 3538 unità alle attuali 952. A tutela e garanzia di un reale sviluppo di carriera del personale operativo che il testo in esame invece non consente, deludendo le legittime aspettative del vigile del fuoco.



RUOLI DEL PERSONALE SPECIALISTA (Titolo I, capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217)

Dai precedenti pareri delle commissioni parlamentari emanati in occasione della predisposizione del D.Lgs. 97/2017, di riferimento anche per l'attuale decreto correttivo, emerge la volontà di valorizzazione del personale specialista e alta qualificazione. La declinazione di nuovi ruoli specialistici, già questa deficitaria per la mancata equiparazione alle specializzazioni degli altri Corpi dello Stato, prevede la grave esclusione del personale radioriparatore, già ricompreso in tali ruoli secondo la previsione dell'art. 45 del DPR 28 febbraio 2012, n. 64 - *Attività specialistiche 1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialità del Corpo Nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attività di soccorso tecnico specialistico espletate da: a) elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d) radioriparatori.*

Si allega apposito allegato n. 2 , a supporto di un inserimento del personale radioriparatore, termine peraltro anacronistico rispetto alla professionalità tecnica maturata nel controllo, mantenimento e sviluppo dell'importante ed esclusiva rete di ponti radio del CNVVF, negli istituendi ruoli specialistici, per meglio esplicitare la grave esclusione di una categoria di circa 100 unità complessive, che ha svolto fino ad oggi con grandi capacità tecniche indispensabili alla predisposizione e svolgimento degli interventi tecnici in attività ordinaria ed in emergenza, le proprie mansioni ritenute già specialistiche a legislazione vigente e già organizzata in termini di accesso alle progressioni di carriera e mobilità alla stessa maniera dei nautici, sommozzatori e aeronaviganti. Si verifichi che non ci siano intenzioni di esternalizzazioni e togliere risorse e controllo al Corpo tecnico dello Stato.

Rispetto ai contenuti del parere già espresso dalle precedenti commissioni, si riproponga anche la previsione non raccolta dall'attuale riordino delle carriere, di valorizzare nell'ambito delle specializzazioni le alte qualificazioni (SA di superficie, SAF, Aereoportuali, NBCR, Cinofili, GOS, USAR, TAS), ovvero il giusto riconoscimento di una indennità fissa delle varie mansioni aggiuntive e promiscue svolte da tutto il personale a partire dal personale operativo operatore generico, incarichi operativi gestionali e logistici (Sala Operativa, Capi Servizio, Capi Partenza, Autorimessa, DOS, NIAT, ecc..) e formativi (istruttori professionali e di settore), tramite un serio progetto che permetta una formazione omogenea a tutto il personale.

RUOLO DEI DIRETTIVI AGGIUNTI CHE ESPLETANO FUNZIONI OPERATIVE (Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217)

Far prevedere all'interno del testo in itinere, rispetto alle garanzie fornite dall'Amministrazione ed alle pregresse penalizzazioni già ricevute con il D.Lgs. 217/05, il passaggio in prima applicazione, di tutti i funzionari diplomati nell'istituito ruolo dei direttivi aggiunti; ciò al fine di dare finalmente un impulso propositivo ed una equa collocazione a tale categoria, oramai ad esaurimento, che ha sempre svolto i compiti e le funzioni, anche di rilevanza esterna, previsti per il personale direttivo e che, come quest'ultimo, concorre al buon andamento ed alle preminenti attività di gestione delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione, ove l'organico di direttivi risulta sistematicamente carente. In mancanza, deve necessariamente conseguire un trattamento previdenziale (età pensionistica) ed uno svolgimento di orario di servizio (12/24 12/48) equivalente a quello previsto per il restante personale operativo. Su tale argomento si esplicita nel dettaglio nell'allegato n. 3 con apposito documento.



RUOLI AD ESAURIMENTO (Capo III – modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

Si chiede di valutare l'opportunità per il personale operativo transitato ex art. 18 e ex art. 134, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio, di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità acquisita negli anni pregressi. Per quanto concerne la previsione di inserimento nel ruolo tecnico che salvaguarda la professionalità di quel personale divenuto non più idoneo al servizio operativo, il testo di riordino delle carriere in esame non prevede alcun miglioramento delle attuali condizioni. E' infatti prevista una sostanziale modifica dei ruoli amministrativo-contabili e tecnico-informatici che diventano ruoli tecnico-professionali ma nulla viene previsto, invece, circa il personale transitato forzatamente al SATI, per il quale si chiede un apposito ruolo ad esaurimento e la previsione della garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria, essendo quello previsto peggiorativo rispetto alla legislazione vigente.

RUOLI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE (Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

In riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda Musicale si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente), incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso (equiparazione a laurea magistrale) ed altre ancora meglio esplicitate nell'allegato 1 alla presente memoria.

TUTELE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NELLE ATTIVITA' DI SOCCORSO

Riteniamo improcrastinabile la previsione di una maggior tutela per il personale operativo, così come avviene in altri Corpi dello Stato, garantendo maggiori coperture assicurative e legali che non trascurino gli aspetti legati al pagamento di eventuali provvisori. Le attuali forme di tutela legale del personale risultano, infatti, inadeguate a garantire il personale operativo che sempre più spesso viene citato in giudizio in merito a fatti attinenti al servizio o perché, secondo prassi ormai consolidata, risulta più agevole ottenere un risarcimento da un lavoratore piuttosto che dall'Amministrazione. Nell'allegato n. 4 documento esplicativo di dettaglio.

Rispetto alla declinazione dell'Art. 4, il vigile coordinatore, nel corso dell'attività operativa svolge in caso di impedimento o assenza, la funzione del capo partenza in sostituzione del capo squadra o del capo reparto. Tale articolo deve necessariamente contenere la specifica previsione normativa che tale ipotesi è prevista solo occasionalmente per il singolo intervento di soccorso, non essendo previsto un corrispondente trattamento economico, *così come evidenziato da parte dell'amministrazione stessa, nella relazione illustrativa che accompagna il testo in esame.*

INQUADRAMENTO ECONOMICO DEI RUOLI

Si chiede una revisione dei parametri stipendiali rispetto al previgente ordinamento - per la garanzia di una coerente ed effettiva progressione economica di tutti i ruoli, operativi e tecnici logistici. Riteniamo infatti penalizzante e non condivisibile, ad esempio, che alla nuova denominazione di Vigile Esperto coincida la retribuzione della qualifica inferiore di Vigile Qualificato prevista nell'ordinamento vigente.



ONERI COMPLESSIVI INTERVENTI ORDINAMENTALI

Dalla lettura della tabella all.1 relazione illustrativa dell'atto n. 36, allegato n. 5 alla presente memoria, si evincono differenze tra le risorse occorrenti per la copertura finanziaria (16 milioni di euro) e le risorse effettivamente utilizzate. Nella decennale proiezione si rileva una media di circa 860 mila euro utili, il cui utilizzo nei fondi incentivanti risulta in maniera evidente, del tutto arbitrario e non condiviso. Tali disponibilità si chiede che vengano messe a disposizione di incrementi di organico nel ruolo dei capi squadra e capi reparto e nel ruolo degli Ispettori Antincendi.

Spettabile Commissione, pur apprezzando taluni provvedimenti recepiti nello schema di decreto legislativo in esame, comunque rammentando che il lavoro presentato dall'Amministrazione non corrisponde al testo sottoposto al sentito sindacale, la nostra contrarietà espressa anche in premessa, è principalmente incentrata sul fatto che l'Amministrazione ha proposto modifiche che hanno richiesto risorse importanti per la loro attuazione, e che a nostro parere andando oltre la delega legislativa, hanno prodotto un nuovo ordinamento che avrebbe dovuto invece essere lungimirante ed organico, tradendo le aspettative del personale ingiustamente discriminato.

La necessità di prevedere una nuova legge delega ulteriormente correttiva, siamo convinti meriti un largo accoglimento nel parere in emanazione, in quanto il presente riordino delle carriere, che doveva risultare migliorativo non solo per una parte ma per tutto il personale che aspetta ormai da troppi anni risposte agli sviluppi di carriera e alle penalizzazioni subite, sarà percepito come una occasione mancata e la prosecuzione di una riforma sbagliata avvenuta con l'ordinamento del personale D.Lgs. 217/05, subita sempre da quei lavoratori che sono i primi a sporcarsi le mani e a rischiare la vita per la sicurezza dei cittadini e dell'intero Paese.

ALLEGATI n. 5:

- allegato 1_memoria Banda Musicale
- allegato 2_memoria radiatoriparatori
- allegato 3_memoria funzionari tecnici
- allegato 4_tutela esercizio funzioni
- allegato 5_tabella oneri complessivi

Il Segretario Generale
UIL PA VVF

Alessandro Lupo

Osservazioni da presentare alla Commissione Affari Costituzionali.

Egredi Onorevoli,

dopo un'attenta analisi dell'atto del Governo 036 e la relativa relazione illustrativa, gli orchestrali della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vogliono rendere edotte le S. V. in merito alle criticità dell'istituendo Ruolo di Rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente.

Per quanto esposto sopra si evince quanto segue:

1. Nell'art. 124 n. 2 vengono istituiti due ruoli, quello del Maestro Direttore e quello degli Orchestrali, articolato in un'unica qualifica denominata 1° Orchestrale.

NON viene prevista la figura di un Vice Maestro che dovrebbe sostituire il maestro direttore in caso di assenza o impedimento e che dovrebbe svolgere, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, le attività di revisione del repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli già esistenti, al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso, nonché le attività di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse.

NON viene prevista la figura di un archivista che dovrebbe curare in particolare l'archivio degli spartiti e degli eventuali brani musicali registrati sotto la supervisione del Maestro vice Direttore.

La mancata previsione delle suddette figure professionali e, soprattutto, l'inquadramento del personale orchestrale in un'unica qualifica denota una visione dell'A. orientata esclusivamente al profilo amministrativo trascurando, quasi totalmente, quello tecnico - musicale.

2. Secondo quanto indicato dalla tabella A dell'atto n. 36 e alla relazione illustrativa (pg. 19), l'organico della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è formato da 44 orchestrali e un Maestro direttore, (di cui 30 attualmente in servizio compreso il Maestro direttore e 15 da assumere in un secondo momento).

Orbene, in assenza di una pianta organica e della suddivisione interna delle parti degli orchestrali, risulta alquanto complicato comprendere con quali modalità l'A. voglia procedere all'assunzione del restante personale che si troverebbe, al pari di quello già in servizio, in una situazione di totale disallineamento rispetto al personale delle altre Bande Ministeriali oltre che ai parametri pacificamente accettati da parte del mondo accademico – musicale.

3. Naturale conseguenza di quanto esposto al punto precedente, l'inquadramento in un'unica qualifica non tiene conto né della naturale suddivisione delle parti (inteso in senso accademico) degli orchestrali in base allo strumento suonato e alla responsabilità che ricopre all'interno del complesso organico musicale né tantomeno delle relative tabelle delle bande degli altri Corpi dello Stato (tabelle in allegato).

Questa situazione si aggrava allorché si riversa sull'argomento della progressione di carriera del personale in questione, dato che sia all'art. 127 che nella relazione illustrativa, sono attribuiti degli scatti convenzionali generici maturati per anzianità che mal si conciliano con il concetto di sviluppo di una "carriera aperta" e, magari, di tipo verticale.

4. Risulta inspiegabile la scelta, da parte dell'A., di inquadrare il predetto personale nella qualifica di 1° orchestrale, corrispondente, in termini tabellari, a quella di Assistente Capo con scatto convenzionale (così come evidenziato nelle tabelle allegate alla relazione illustrativa) tenuto conto che la Stessa richiede, come titolo d'accesso, il diploma accademico di primo livello nello specifico strumento o addirittura il diploma V.O. che è **equiparato** ad una laurea magistrale così come viene specificato nell'art. 126 n.1 lett. D) e il perché, sempre in termini tabellari, il predetto personale sia assimilato alla figura dell'atleta al quale viene richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo.

È incomprensibile, inoltre, la scelta da parte dell'A. di **non** inquadrare il personale (laureato) orchestrale della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (seppur in prima attuazione) nel ruolo degli Ispettori al pari dei colleghi degli altri corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni, violando, a nostro avviso, il principio di equiordinazione dei ruoli dettato espressamente dall'art. 8 lett. A n. 1 L. 124/2015.

La denominazione del ruolo 1° Orchestrale (in luogo di una più appropriata tipo Ispettore Tecnico Orchestrale) risulta essere l'ennesima decisione amministrativa che non tiene conto della specificità del ruolo in questione e che mira esclusivamente al risparmio di spesa così come viene sottolineato esplicitamente nella relazione a pg. 18: "in termini finanziari, si evidenzia che l'istituzione dei predetti ruoli (orchestrali ed atleti) non determina oneri retributivi aggiuntivi, in quanto gli inquadramenti previsti all'art. 255 e 256 **non** danno luogo ad aumenti retributivi.

5. Sono stati disattesi, a nostro avviso, i principi contenuti nell'art. 14 sexties n.1 che prevede che "al personale appartenente al gruppo sportivo Fiamme Rosse e alla Banda Musicale dei Vigili del Fuoco si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali dall'art.15"; non sembra sia dello stesso avviso l'A. che, a suo dire, nella relazione illustrativa (pg.18) con annessa tabella, specifica chiaramente che "il predetto personale, all'atto dell'inquadramento, manterrà comunque il proprio livello retributivo".

Questa affermazione è vera in parte in quanto, nella predetta tabella, si evince, una certa eguaglianza retributiva in merito però alle **carriere iniziali** di riferimento ma **non** tiene conto delle relative progressioni di carriera e le annesse indennità che diversificano di fatto i due profili, quello operativo dall'istituendo ruolo di rappresentanza in termini di oneri finanziari a carico dell'A.

La prova di quanto affermato pocanzi si desume dalla relazione illustrativa (pg. 18) allorché viene specificato che "il personale operativo attualmente inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco transiterà negli istituiti ruoli di rappresentanza, per i quali, in analogia ai ruoli tecnico – professionali, **non è prevista l'attribuzione dell'indennità di rischio bensì quella mensile, di importo inferiore**". e pensionabile in quota parte a differenza dell'indennità di rischio che è pensionabile al 100%

Confrontando l'ammontare dello stipendio tabellare di riferimento relativo al 1° orchestrale con gli altri ruoli con identico valore tabellare (scelto dall'A.) possiamo evidenziare le seguenti differenze retributive:

QUALIFICA	STIPENDIO TABELLARE	INDENNITA' DI RISCHIO E/O MENSILE	RETRIBUZIONE ANNUA (Lordo Stato)	PARAMETRO STIPENDIALE DI CORRISPONDENZA (previgente ordinamento)
1° Orchestrale	21.001,60	4.207,44 (INDENNITA' MENSILE)	37.791,29	ASSITENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE
Vigile del Fuoco	19.070,65	6.222,48	37.917,35	VIGILE DEL FUOCO (ruolo di provenienza)
Capo Squadra Esperto	21.001,60	7.206,84	42.287,74	CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE (ruolo prospettato dalla stessa A. in una precedente bozza del riordino)
Ispettore Antincendi	21861,07	7.568,88	44.118,93	ISPETTORE ANTINCENDI (ipotesi di inquadramento al pari degli altri Corpi dello Stato)

Praticamente il ruolo denominato 1° orchestrale risulta essere la combinazione di un aumento dello stipendio tabellare rispetto alla qualifica originaria di vigile del fuoco (che comunque non rispecchia l'inquadramento degli altri orchestrali degli altri Corpi dello Stato inseriti nel ruolo Marescialli/Ispettori) e di una drastica diminuzione del valore delle indennità nel passaggio da quella di rischio a quella mensile.

Anche nella tabella riportata nella relazione illustrativa (pg. 18) si evince chiaramente che al maturare del 1° scatto convenzionale il nuovo inquadramento comporta una diminuzione di €562,99 lordi, senza tralasciare il fatto che ora il predetto scatto avviene dopo 7 anni (in base a quanto disposto dall'art. 127 n. 1 dell'atto 036) a fronte dei 4 previsti dalla carriera del vigile del fuoco.

La progressione di quest'ultima prevede inoltre il transito al ruolo superiore di caposquadra che, in base alla tabella di cui sopra, permette un ristoro economico di non poco conto che si discosta nettamente dai valori relativi alla qualifica di 1° orchestrale.

Il passaggio alla nuova qualifica determina di fatto la diminuzione dell'**assegno di specificità** (al raggiungimento dei 14 anni di servizio così come previsto dalla normativa di riferimento) prevedendo €38,77 (tabella illustrativa pg. 33/50) rispetto ai €58,15 previsti per la qualifica originaria di vigile del fuoco.

6. Risulta inaccettabile prevedere la mansione aggiuntiva relativa all'attività di supporto logistico della Banda Musicale del Corpo Nazionale (così come previsto dall'art. 125 al num. 3 atto 036) atteso che il compito principale dell'orchestrale è esclusivamente quello di garantire un'esecuzione musicale ottimale. Se ne richiede pertanto l'abrogazione.

Alla luce di quanto esposto finora possiamo affermare senza ombra di dubbio che il personale della Banda Musicale risulta essere una delle componenti del Corpo maggiormente danneggiata da questo riordino delle carriere in termini sia professionali che economici.

Confidiamo in un'attenta analisi e in un V.S. tempestivo intervento.

I Componenti della Banda Musicale dei Vigili del Fuoco

Prima del decreto del 31/07/2015 (Art. 2 All. 4) la pianta organica dei Nuclei TLC era composta da N° 105 Specialisti e N° 230 Tecnici Amministrativi (Decreto N° 77 del 07/09/1995).

Con il Decreto del 2015 le dotazioni organiche sono state ripartite in un complessivo di 125 unità specialiste (3 S.D.; 22 C.R.; 56 C.S. e 44 V.F.), motivo per il quale molti dei tecnici amministrativi sono andati a coprire altri ruoli. Ad oggi sono rimasti nei centri TLC circa 50 SATI (13 C.T.I.; 4 A.S.; 34 O.P.).

Da sempre la gestione della manutenzione, installazione e riparazione sia dei Ponti radio che di tutti gli apparati radio veicolari fissi e portatili è svolta da personale Specialista VF.

Il Personale SATI collabora con quello specialista e solo in alcuni casi (circa il 20%) è in grado di sostituire gli stessi.

Dall'istituzione dei laboratori radio periferici con circolare N° 19 del 18/02/1970 gli specialisti danno il loro valido contributo nel settore delle telecomunicazioni ed i SATI sono stati inseriti solo dopo il 1995 con l'istituzione della pianta organica (decreto 77 prima citato).

Da anni questo personale è stato bloccato nei nuclei, in quanto essendo specialisti non è stato loro possibile concorrere per altri settori specialisti e specializzati. La massima qualifica raggiungibile è quella del CRE in quanto la figura dell'ispettore all'interno del settore non è prevista.

Oggi con questo riordino, se non venissero inseriti al punto 7 della bozza insieme agli altri nuclei specialisti, vedrebbero lesi ulteriormente i propri diritti.

In tutti questi anni hanno dimostrato la propria professionalità anche in eventi calamitosi, motivo per il quale sono stati collocati sotto la Direzione Centrale per l'Emergenza e Soccorso Tecnico.

Per quanto riguarda il personale SATI, questi saranno accontentati con l'istituzione del nuovo Ruolo Tecnico e la possibilità di carriera parallela a quella degli operativi. Non è pensabile, ma nemmeno produttivo, l'ipotesi di affidare al nuovo ruolo tecnico anche il settore delle telecomunicazioni.

Con questo non si vuole giudicare negativamente l'istituzione del Ruolo Tecnico Informatico-Scientifico, etc, ma ribadire che il settore TLC per poter continuare ad essere funzionale sarebbe opportuno che continui ad essere coordinato dal personale specialista. I 50 SATI, che andranno a confluire nel ruolo tecnico potrebbero, se lo vorranno, continuare ad essere inseriti (come è accaduto dal 2015) nei nuclei TLC e dare il loro contributo al settore.

Non si comprende cosa ci possa guadagnare l'Amministrazione:

- attualmente non è pensabile che circa 50 SATI siano in grado di gestire il settore delle telecomunicazioni, considerando che soltanto una piccola parte sono in grado di sostituire la competenza e la professionalità del personale Specialista,;
- in caso di calamità con il sistema attuale è garantito l'intervento fin dai primi minuti della fase emergenziale;
- la manutenzione, installazione e riparazione potrebbe essere affidata a ditte esterne ma con oneri sicuramente più gravosi rispetto all'attuale gestione (altre Amministrazioni hanno già fatto questo percorso ed ora stanno tornando indietro);
- attualmente il personale SATI non può effettuare lavori in quota.

Dubitiamo che senza il riconoscimento della specializzazione, dopo questo riordino, il personale operativo inserito nei Centri TLC , continui a svolgere serenamente il proprio lavoro.

L'Area delle Telecomunicazioni è già presente e funzionale. Normalmente si effettuano cambiamenti quando bisogna apportare dei miglioramenti, in questo caso non si comprende la necessità di affidare il settore TLC al nuovo ruolo.

Se passasse un riordino che escludesse la specializzazione TLC sarebbe una scelta assolutamente senza ogni logica, andando solo a ledere, ancora una volta, i legittimi diritti di 108 lavoratori, fino ad oggi specialisti di fatto.

Cosa diversa sarebbe lasciare il settore al futuro ruolo tecnico prevedendo un ruolo ad esaurimento per gli attuali specialisti, tutelandoli e garantendogli un percorso di carriera preferenziale oltre al riconoscimento economico, in modo da creare un periodo transitorio collaborativo tra gli ex specialisti ed i futuri tecnici, in cui si possa avere il tempo di formare quest'ultimo personale.

Le strade sono due:

1. la prima, più percorribile per facilità di soluzione data la ristrettezza dei tempi per la chiusura della trattativa, consisterebbe nel:
 - lasciare la situazione com'è oggi assegnando il riconoscimento economico agli specialisti e concedere agli attuali 50 SATI il ruolo tecnico lasciandogli la possibilità di continuare a dare il proprio contributo e collaborazione nel settore, altrimenti potrebbero comunque accedere ai progressi di carriera altrove nei ruoli tecnici.

Quindi si propone:

- cancellare **all'Art. 4**, comma 1. Dopo le parole **"...conduce automezzi e mezzi;..."** le parole **"...svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo..."**;
- cancellare **all'Art. 11, comma 1**. Dopo le parole **"...di soccorso e li controlla..."** le parole **"...svolge, anche nel settore radio e telecomunicazione..."**;
- inserimento dell'attuale personale specialista nei **"Ruoli del personale specialista"** di cui **all'Art.29** del Riordino presentato il 06/07/2018, aggiungendo al comma **"b"** **"...e dei radiatoriparatori"**;
- Aggiungere alla **Sezione III "..."e dei radiatoriparatori"**;
- Aggiungere **all'Art. 47 "..."e dei radiatoriparatori"**;
- Aggiungere **all'Art. 47 del comma 1. lettera D) ruolo dei radiatoriparatori;**
- Aggiungere **all'Art. 47 il comma 4bis:**

Il ruolo dei radiatoriparatori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazione:

- a) Radioriparatore vigile del fuoco;**
- b) Radioriparatore vigile del fuoco esperto;**
- c) Radioriparatore vigile del fuoco coordinatore;**
- d) Radioriparatore capo squadra;**
- e) Radioriparatore caposquadra esperto;**

- f) *Radoriparatore capo reparto;*
- g) *Radoriparatore ispettore;*
- h) *Radoriparatore ispettore esperto;*
- i) *Radoriparatore ispettore coordinatore.*

- Aggiungere *all'Art. 47 del comma 5.* dopo le parole *"Il personale dei ruoli delle specialità e dei sommozzatori"* le parole *"...e dei radoriparatori...";*
- Aggiungere *all'Art. 47 del comma 6.* dopo le parole *"...la piena operatività dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori"* le parole *e dei nuclei TLC (dei radoriparatori)...";*
- Aggiungere *all'Art. 47 del comma 7.* dopo le parole *"...dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori"* le parole *"...e dei radoriparatori...";*
- Aggiungere *all'Art. 47 del comma 8.* dopo le parole *"...ciascun ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori"* le parole *"...e dei radoriparatori...";*
- Aggiungere *all'Art. 48 "..."e dei radoriparatori";*
- Aggiungere *all'Art. 48 del comma 1.* dopo le parole *"...dei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori..."* le parole *"...e dei radoriparatori..."*, e successivamente dopo le parole *"dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori..."* le parole *"...e dei nuclei TLC..."*, e successivamente dopo le parole *"...uffici del servizio portuale e del servizio sommozzatori..."* le parole *"...e del servizio TLC (telecomunicazioni)";*
- Aggiungere *all'Art. 48 del comma 2.* dopo le parole *"...all'articolo 47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4..."* il comma *"...e 4bis...";*
- Aggiungere *all'Art. 48 il comma 4bis:*

"Il personale appartenente al ruolo dei radoriparatori svolge attività di studio e di collaudo degli apparati e degli impianti, di coordinamento delle attività di esecuzione dei lavori speciali e dei collegamenti radio di emergenza delle zone colpite da gravi calamità; controlla il funzionamento dei nuclei e dei mezzi e apparecchiature assegnate; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige manovre specialistiche di competenza. Svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato".

- Aggiungere *all'Art. 48 del comma 5.* dopo le parole *"...di cui all'articolo 47, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3, 4,..."* il comma *"... 4bis..."* e successivamente dopo le parole *"...dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori..."* le parole *"...e dei nuclei TLC (telecomunicazioni);*
- Aggiungere *l'Art. 52bis:*
 - "Accesso al ruolo dei radoriparatori"*
 1. *L'accesso al ruolo dei radoriparatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di radoriparatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4,*
 2. *Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la*

presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1: l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli di studio da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di essi; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

5. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al molo dei radioriparatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

• Aggiungere l'Art. 52tris:

"Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di radioriparatore vigile del fuoco"

1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 52bis, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei radioriparatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

e) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado attinente;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze Armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati radioriparatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della

formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il Direttore Centrale per la Formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle Scuole Centrali Antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati radioriparatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di radioriparatore.

5. I radioriparatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

6. Con decreto del capo del Dipartimento sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

- Aggiungere *all'Art. 53* dopo le parole “...e dei sommozzatori vigili del fuoco esperto...” le parole “...e di radioriparatore vigile del fuoco esperto...”;
- Aggiungere *all'Art. 53 nel comma 1.* dopo le parole “...e di sommozzatori vigili del fuoco esperto...” le parole “...e di radioriparatore vigile del fuoco esperto...” e successivamente dopo le parole “...e di sommozzatore vigile del fuoco...” le parole “...e di radioriparatore vigile del fuoco...”;
- Aggiungere *all'Art. 53 nel comma 2.* dopo le parole “...e ai sommozzatori vigili del fuoco esperti...” le parole “...e ai radioriparatore vigili del fuoco esperti...”;
- Aggiungere *all'Art. 54* dopo le parole “...e di sommozzatori vigili del fuoco coordinatore...” le parole “...e di radioriparatore vigile del fuoco coordinatore...”;
- Aggiungere *all'Art. 54 nel comma 1.* dopo le parole “...e di sommozzatori vigili del fuoco coordinatore...” le parole “...e di radioriparatore vigile del fuoco coordinatore...”;
- Aggiungere *all'Art. 55* dopo le parole “...e di sommozzatore capo squadra...” le parole “...e di radioriparatore capo squadra...”
- Aggiungere *all'Art. 55 nel comma 1.* dopo le parole “...e di sommozzatore capo squadra...” le parole “...e di radioriparatore capo squadra...” e successivamente dopo le parole “...e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore...” le parole “...e di radioriparatore vigile del fuoco coordinatore ...”;
- Aggiungere *all'Art. 55 nel comma 4.* dopo le parole “...e di sommozzatori vigili del fuoco coordinatori...” le parole “...e di radioriparatore vigili del fuoco coordinatori...” e successivamente dopo le parole “...e di sommozzatore capo squadra...” le parole “...e di radioriparatore capo squadra...”;
- Aggiungere *all'Art. 56* dopo le parole “...e di sommozzatore capo squadra esperto...” le parole “...e di radioriparatore capo squadra esperto...”
- Aggiungere *all'Art. 56 nel comma 1.* dopo le parole “...e di sommozzatore capo reparto...” le parole “...e di radioriparatore capo reparto...” e successivamente dopo le parole “...e di sommozzatore capo squadra...” le parole “...e di radioriparatore capo squadra...”
- Aggiungere *all'Art. 57* dopo le parole “...e di sommozzatore capo reparto...” le parole “...e di radioriparatore capo reparto...”
- Aggiungere *all'Art. 57 nel comma 1.* dopo le parole “...e di sommozzatore capo reparto...” le parole “...e di radioriparatore capo reparto...” e successivamente dopo le parole “...e di sommozzatore capo squadra esperti...” le parole “...e di radioriparatore capo squadra esperti...”
- Aggiungere *all'Art. 58* dopo le parole “...e di sommozzatore capo reparto...” le parole “...e di radioriparatore capo reparto...”

- Aggiungere *all'Art. 58 nel comma 1.* dopo le parole “...e ai sommozzatore capi reparto...” le parole “...e ai radioriparatore capi reparto...”;
- Aggiungere *all'Art. 59* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore...” le parole “...e di radioriparatore ispettore...”
- Aggiungere *all'Art. 59 nel comma 1.* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore...” le parole “...e di radioriparatore ispettore...” e successivamente dopo le parole “...all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4...” le parole “...e 4bis...” e successivamente dopo le parole “...all'articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4...” le parole “...e 4bis...”
- Aggiungere *all'Art. 59 nel comma 4.* dopo le parole “...e sommozzatore ispettore...” le parole “...e radioriparatore ispettore...”;
- Aggiungere *all'Art. 59 nel comma 7.* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore...” le parole “...e di radioriparatore ispettore...” e successivamente dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore esperto...” le parole “...e di radioriparatore ispettore esperto...”;
- Aggiungere *all'Art. 60* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore esperto...” le parole “...e di radioriparatore ispettore esperto...”
- Aggiungere *all'Art. 60 nel comma 1.* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore esperto...” le parole “...e di radioriparatore ispettore esperto...” e successivamente dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore...” le parole “...e di radioriparatore ispettore...”;
- Aggiungere *all'Art. 61* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore esperto...” le parole “...e di radioriparatore ispettore esperto...”
- Aggiungere *all'Art. 61, comma 1.* dopo le parole “...e ai sommozzatore ispettore esperti...” le parole “...e ai radioriparatori ispettore esperti...”;
- Aggiungere *all'Art. 62* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore coordinatore...” le parole “...e di radioriparatore ispettore coordinatori...”
- Aggiungere *all'Art. 62, comma 1.* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore coordinatore...” le parole “...e di radioriparatore ispettore coordinatore...” e successivamente dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore esperto...” le parole “...e di radioriparatore ispettore esperto...”;
- Aggiungere *all'Art. 63* dopo le parole “...e di sommozzatore ispettore coordinatore...” le parole “...e di radioriparatore ispettore coordinatore...”
- Aggiungere *all'Art. 63, comma 1.* dopo le parole “...e ai sommozzatore ispettori coordinatori...” le parole “...e ai radioriparatori ispettori coordinatori...”;
- Aggiungere *all'Art.64, comma 1.* dopo le parole “...all'articolo 47, lettere g), h), i), dei commi 2, 3 e 4...” le parole “...e 4bis...” e successivamente dopo le parole “...all'articolo 47, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3 e 4...” le parole “...e 4bis...” e successivamente dopo le parole “...all'articolo 47, lettera c), dei commi 2, 3 e 4...” le parole “...e 4bis...”.
- Sostituire *all'Art. 70 nel comma 1.* la parola “...Effettua...” con la parola “...Collabora...”;
- Cancellare *all'Art. 89, comma 1* dopo le parole “...sistemi hardware...” le parole “...e di telecomunicazione” e successivamente dopo le parole “...sistemi informatici e telematici...” le parole “...e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici.”;
- Aggiungere *all'Art. 251* dopo le parole “...ruolo dei sommozzatori...” le parole “...e dei radioriparatori...”;
- Aggiungere *all'251, comma 1.* dopo le parole “...brevetto di sommozzatore...” le parole “...e di radioriparatore...”, e successivamente dopo le parole “...ruolo dei sommozzatori...” le parole “...e dei radioriparatori...”;
- Aggiungere *all'251, comma 2., lettera a),* dopo le parole “...qualifica di sommozzatore...” le parole “...o di radioriparatore...”;

• Aggiungere l'Art. 251 bis

“Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei radioriparatori”

1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di radioriparatore, già in servizio presso i nuclei TLC (telecomunicazioni) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei radioriparatori.

2. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco;*
- b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco esperto;*
- c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco esperto;*
- d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;*
- e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;*
- i) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco coordinatore;*
- g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco coordinatore;*
- h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;*
- i) vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.*

3. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore capo squadra;*
- b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore capo squadra esperto;*
- c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);*
- d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore capo reparto;*
- e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di “esperto”;*
- f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di “esperto”.*

4. Il personale appartenente al molo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di radioriparatore, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei radioriparatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei TLC e può essere impiegato presso gli uffici del nucleo TLC (telecomunicazioni) della Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.

5. Il personale che riveste la qualifica di:

- a) *vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore ispettore;*
- b) *ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore ispettore;*
- c) *ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore ispettore esperto;*
- d) *ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore ispettore esperto;*
- e) *ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;*
- f) *ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;*
- g) *ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di radioriparatore ispettore coordinatore.*

6. *Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.*

7. *Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), e), e), i), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.*

8. *E' escluso dagli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.*

9. *E' altresì escluso dagli inquadramenti di cui ai commi 4 e 5 il personale che, nel biennio precedente, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni.*

Alternativa rispetto alle modifiche *dell'articolo 70 e 89* si potrebbe prevedere l'inserimento del ruolo degli ispettori informatici tra gli ispettori tecnico-scientifici e quindi cancellare *all'articolo 68, comma 1. La lettera c)* ed aggiungere sempre *all'articolo 68, comma 1. Lettera d)*, dopo le parole *"...tecnico-scientifici..."* le parole *"...e informatici..."*. In questo caso prevedere la cancellazione della *Sezione IV "Ruolo degli ispettori informatici"*, quindi dall'articolo 88 all'articolo 99 compresi. Nello stesso tempo gli stessi ispettori informatici dovranno essere inseriti nella *Sezione V* che diventerà nominata *"Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici-informatici"*, con le successive modifiche negli articoli dal 100 al 111 compresi; *Art. 134, Sezione II "Ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici" va soppressa (articoli dal 162 al 170) e inserita nella Sezione III "Ruolo dei direttivi-scientifici"; articoli dal 171 al 177; articolo 254; articolo 258; articolo 260, comma b);*

2. la seconda ipotesi consisterebbe nello stravolgere i centri TLC togliendo la specializzazione al personale operativo e lasciando il settore al nuovo **ruolo tecnico-informatico**. Tale operazione si potrebbe realizzare solo se affiancata da un valido percorso formativo dedicato ai futuri tecnici. Nello stesso tempo, per tutelare e continuare a coinvolgere il personale ex specialista, si potrebbe pensare ad un ruolo ad esaurimento in cui garantire un percorso di carriera preferenziale ed un adeguato riconoscimento economico.

*Comitato ex Funzionari Tecnici Geometri e Periti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*

e-mail: geometriperiti.vvf@gmail.com

Alle Organizzazioni Sindacali

**FNS CISL
UIL PAVV.F.
FP CGIL VV.F.
CO.NA.PO.
CONFSAL VV.F.
USB PI VV.F.
AP VV.F.
DIRSTAT VV.F.
SI.N.DIR. VV.F
U.G.L.
CISAL**

OGGETTO: Inquadramento degli ex funzionari tecnico-operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come a conoscenza di codeste OO.SS., lo scrivente comitato si è costituito - nostro malgrado - 13 anni orsono, in risposta all'iniquo e svilente trattamento ricevuto con il D.lgs. 217/05, e non certo per porre in discussione la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, alle quali tra l'altro la maggior parte di noi aderiva. Ma i nostri sostenitori (ovvero la quasi totalità dei circa 330 ex funzionari CTA e ATA) meritano un chiarimento e, se condiviso, un impegno reale e concreto.

Lo schema di decreto in discussione prevede un inquadramento differenziato ma egualmente inadeguato non soltanto alle legittime aspirazioni di un'intera carriera di responsabilità, ma anche in relazione alle effettive esigenze del Corpo.

La proposta di inquadramento a ispettore coordinatore per chi non in possesso di laurea pertinente (la gran parte di noi) lo consideriamo un "inciampo", una caduta di stile, un obbrobrio giuridico che nessuno, neanche gli estensori probabilmente sono disposti a difendere.

L'invenzione dei direttivi aggiunti – onore peraltro riservato ai soli possessori di laurea – è invece una "trappola". Mal congegnata, amplia le funzioni degli attuali sostituti direttori per poi collocarli esattamente dove essi sono. Anzi, con stringenti ed espliciti richiami ad una subordinazione ai direttivi, nega ogni possibile e concreta autonomia professionale: da "sostituti" a "coadiutori" o "aggiunti" che dir si voglia, ma un sub-procedimento negoziale nell'area dirigenti... a che pro? Quale vantaggio per gli interessati? E quale per l'amministrazione nello svilire ancora una volta dipendenti ai quali si chiedono da sempre contributi da funzionari direttivi?

Mentre la maggioranza delle OO.SS. in indirizzo (comprese quelle che non ci ritengono meritevoli di adeguata valorizzazione) riconosce con documenti e comunicati ufficiali la natura eminentemente direttiva dei compiti da sempre svolti dai geometri e periti del Corpo, non tutti hanno chiarito la loro posizione in merito alla soluzione da noi proposta da sempre: l'istituzione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari, parallelo ed equiparato nelle funzioni e nell'autonomia professionale (diretta collaborazione con la dirigenza) al ruolo dei direttivi, fatta salva ogni prerogativa di carriera di questi ultimi (accesso alla dirigenza, vicariato, sostituzioni e deleghe dirigenziali, reggenze di sedi temporaneamente vacanti).

Alcune delle sigle in indirizzo continuano difatti a chiamare “ruolo direttivo speciale” il c.d. “ruolo dei direttivi aggiunti”, come se imbarcarvi gli ex funzionari (e perché no, assieme agli ispettori post “217”) fosse la cosa più normale, il “regalo” tanto atteso. Ma ovviamente non è così. Il ruolo dei c.d. aggiunti potrà rientrare, forse, in logiche sindacali in favore di altri ruoli, o essere il figlio mal partorito di compromessi con chi teme un’equiparazione che nei fatti si vive, da sempre, nei comandi e negli uffici del Corpo. Ma per noi rappresenta semplicemente l’ennesima presa in giro.

Riteniamo che i geometri e periti del C.N.VV.F. rappresentino un valore oggettivo e tangibile di competenze espresse e di incarichi ricoperti, svolgendo un peculiare ruolo nell’unica categoria alla quale sentono di appartenere: quella dei Vigili del Fuoco. Siamo altresì consapevoli delle molteplici difficoltà e ingiustizie che riguardano gli altri ruoli e del generale e ampio mandato sindacale a voi riconosciuto. Ma demansionare un Capo Reparto a Capo Squadra, o un Dirigente Superiore a Vice Direttore non ci renderebbe più democratici, tantomeno renderebbe il Corpo più efficiente.

Dopo 13 anni di mortificazione siamo ancora qui tutti a lavorare, ma reclamando ancora, e a gran voce un giusto trattamento. Non c’è più tempo né ragione per ambiguità e tergiversamenti.

Vi chiediamo pertanto, a nome di tutti i sostenitori di questo comitato – e quindi anche dei vostri iscritti – una chiara presa di posizione a cui corrisponda, con limpidezza, il messaggio ai vertici politici, amministrativi e tecnici nonché agli organi Parlamentari di controllo.

Con il massimo rispetto per qualunque posizione assunta, a favore o contraria alle ns. aspettative. Purché chiara e onesta, espressa con il medesimo linguaggio nei comunicati ufficiali come nei colloqui riservati nelle stanze del potere.

Comunque vada, in attesa di cortese risposta, vi porgiamo i nostri più cordiali e fraterni saluti.

Il Comitato ex Funzionari Tecnici Geometri e Periti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

08 agosto 2018

Alle Organizzazioni Sindacali

Federazione Nazionale Sicurezza CISL
fns@cisl.it

Funzione Pubblica CGIL
coordinamentovvf@fpcgil.it

UIL Pubblica Amministrazione
vigilidelfuoco@uilpa.it

CONAPO
nazionale@conapo.it

Unione Sindacale di Base
vigilidelfuoco@usb.it

CONFSAL
segreteria@confsalvigilidelfuoco.it

SINDIR
info@sindirvfvf.it

DIRSTAT
antonio.barone@vigilfuoco.it

APVVF
info@apvvf.it

Roma, 23 luglio 2018

Carissimi Colleghi,

ci rivolgiamo a tutti voi in seguito al grave evento che è accaduto il 6 giugno scorso e che speravamo non si sarebbe mai verificato: un nostro collega istruttore è stato condannato in secondo grado a 5 mesi ed al pagamento di una provvisoria di 180.000 euro. La condanna è stata emessa in seguito alla denuncia relativa ad un incidente avvenuto durante un addestramento all'interno della sede di servizio di La Spezia, nonostante fossero state seguite tutte le procedure previste dai manuali e dalle circolari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come voi ben sapete, il nostro lavoro - come quello di Polizia, Carabinieri e FF.AA. - è ad alto rischio anche nelle fasi addestrative, oltre che in quelle operative. Basti un esempio per tutti: un banale scivolamento di un pezzo della scala italiana, da sempre esercizio fondamentale per la formazione dei vigili del fuoco, potrebbe procurare lesioni ad uno dei colleghi che si trovano alla base della scala stessa.

Tutti interventi, questi, all'ordine del giorno e le cui conseguenze riteniamo non possano più avvenire in un quadro di generale silenzio, per non dire disinteresse. Ognuno di noi potrebbe infatti essere coinvolto in ruoli di responsabilità nei confronti dei colleghi e trovarsi a risponderne con i risparmi di una vita di lavoro e di dedizione al servizio, penalizzando anche i propri familiari.

Alle luce di queste considerazioni, chiediamo a voi colleghi delle Organizzazioni Sindacali, in linea con il mandato che vi abbiamo affidato, di pretendere dall'Amministrazione la tutela dei lavoratori esposti, anche in base all'articolo 28 della Costituzione, che recita testualmente: *"la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro e ci dichiariamo, fin da ora, disponibili ad ogni azione sindacale necessaria al raggiungimento di tale tutela.

Cordiali saluti




Sottoscritta da:

CR	Francesco Galluzzo	VF	Giuseppe Lamberti
SDACE	Francesco Sirchia	VF	Vincenzo Santoro
IA	Gianfranco Di Leo	VFQ	Vincenzo Ruocco
CSE	Gionni Bernabini	CSE	Antonio Alfano
CSE	Franz Carrara	VFC	Fausto Filodoro
CRE	Paolo De Santis	VFC	Franco Leone
CSE	Stefano Pucci	CS	Gerardo Pauciulo
CSE	Pacifico Cosimo	VFQ	Luca Urciuolo
VFC	Giuseppe Zito	CSE	Santino Luordo
VFC	Aniello Ciaramella	CSE	Luigi Cennamo
CSE	Salvatore Cerullo	CSE	Alessandro Morello
VFQ	Paolo Follo	CS	Aldo Santoro
VFQ	Petito Ennio	CS	Giovanni Marinelli
CRE	Alberto Postiglione	CS	Claudio Martucciello
CRE	Gianmaria Riccio	CSE	Nunzio D'Amato
CRE	Aniello Santoro	CSE	Giuseppe Pagano
VFQ	Pier Luigi De Ninno	CSE	Gennaro Bisogno
CRE	Forte Massimiliano	CSE	Antonio Iarocci
VFE	Giuseppe Annunziata	CSE	Mariano Barletta
CRE	Giovanni Casaccia	VFE	Massimo Salzano
CRE	Ernesto Colarusso	VFC	Antonio Novi
CSE	Gianpiero Pastorino	VFE	Claudio Giordano
CRE	Sandro Paoella	VFC	Elio Vicinanza
CRE	Antonio Borino	VFE	Pietro Apolito
CSE	Vincenzo Iandolo	VFE	Massimo Parisi
CSE	Nicola Capitale	VFQ	Fabrizio Pepe
VFE	Mario Vitrone	VFE	Antonio Palladino
CSE	Mauro Soldi	VFC	Stefano Alfano
CRE	Vincenzo Difficile	VFE	Aniello Memoli
CSE	Antonio Tagliatela	CSE	Arcangelo Giglio
CSE	Raffaele Caiazzo	VFC	Domenico Cioffi
CRE	Daniele Iacolare	VFC	Gaetano Zagaria
CRE	Angelo Adamo	VFC	Andrea Daniele
VFC	Aldo Guerriero	VFC	Luca Scarpetta
CSE	Gerardo Biraglia	VFC	Guerino Vitolo
CSE	Gerardo Palazzo	VFE	Luigi Apicella
VFC	Enrico Forte	VFE	Donato Capozzoli
VFE	Simone Grimaldi	VF	Carmine Cataldo
CS	Massimiliano A. D'Alessandro	CSE	Paolo Celi
VFC	Gianpaolo Vitolo	CSE	Giuseppe Solinas
CS	Salvatore Malaspina	CSE	Danilo Antiri
VF	Salvatore Pezzillo	VFC	Ignazio Geronimo
VFQ	Angelo Esposito	CS	Giuseppe Rotolone
VFQ	Domenico Pio Ferrone	CS	Franco Ranalli
VFC	Massimo Avossa	CSE	Fabio Fazzini
VFQ	Marco Adaldo	CSE	Domenico Bambara
VFC	Michele Russomando	CS	Francesco A. Giuseppe Loche
VF	Giuseppe Passero	CSE	Paolo Prato
VFE	Maurizio D'Angelo	CSE	Daniele Leoni

VFC Alessandro Beretta
VFQ Francesco Marieni
VFE Piergiorgio Bordogna
VFC Alessandro Abri
VFC Diego Brasolin
VFE Francesco Zerno
CSE Massimo Vago
CSE Fabio Dell'Acqua
VFC Simone Moretti
CSE Paolo Visintin

CSE Igor Caldani
VFQ Enzo Castellucci
VFC Marco Viezzoli
CSE Roberto Fredi
CSE Andrea Foggetti
VFQ Giacomino Bari
VG Lucio Sansotera
VG Massimo Trincheri
CRE Irves Samadello

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Igor Caldani', located in the lower right quadrant of the page.

ONERI COMPLESSIVO INTERVENTI ORDINAMENTALI:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
MODIFICHE AI PERCORSI DI CARRIERA *	10.015.405	10.650.557	10.007.980	10.298.479	10.127.716	11.360.887	11.529.940	11.187.761	10.226.553	10.555.617	10.549.960
RUOLI ISP-SOST.DIR. ANTINCENDI - AUMENTO 10% RESERVA POSTI CONCORSO INTERNO											
FINANZIAMENTO POSTI FUNZIONE RUOLO DIRETTIVI E DIRETTIVI AGGIUNTI*	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	940.000	760.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DIRIGENTI OPERATIVI	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479	813.479
INCREMENTO DELLE RISORSE PER LE INDENNITÀ AGU SPECIALISTI (AERONAVIGANTI, NAUTICI, SOMMOZZATORI)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA RUOLI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO (397 unità)	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.005.171	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.105.674	1.451.807
IMPATTO FINANZIARIO ASSEGNO DI SPECIFICITÀ	354.572	385.085	472.245	514.523	630.930	607.974	616.024	456.108	283.999	294.959	291.852
Onere totale:	14.438.626	15.104.292	14.548.876	14.881.652	14.827.296	16.028.014	16.025.117	15.813.023	14.679.705	15.019.729	15.357.098
RISORSE PER COPERTURA FINANZIARIA	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000	16.030.000
DIFFERENZA DESTINATA AI FONDI INCENTIVANTI	1.591.374	925.708	1.481.124	1.148.348	1.202.704	1.986	4.883	216.977	1.350.295	1.010.271	672.902

* per il solo anno 2018 le risorse sono destinate al Fondo di produttività del personale direttivo

